

**15-1-2021**

## **ARPA Veneto Osservazioni al documento di ISPRA del 23-12-2020**

In generale non condividiamo i contenuti del documento che si presenta non in linea con l'obiettivo iniziale che era stato concordato nel gruppo di lavoro ("qualificazione" degli operatori). Il documento è inoltre disallineato nelle sue due parti. Mentre la parte dei Box ha evidenziato approcci diversi per i vari EQB (da sistemare e uniformare puntando a obiettivi omogenei), quella generale, invece di essere una guida tecnica alla qualificazione degli operatori, ha puntato alla certificazione degli operatori (vedi anche bibliografia dove si riportano esclusivamente due esempi specifici di certificazione, Prassi di riferimento per due profili professionali).

Nel manuale ISPRA 111/2014, alla fine di ogni descrizione della procedura di campionamento e analisi di ogni EQB, si parla della "Qualifica degli operatori" in modo molto sintetico: la linea guida secondo noi avrebbe dovuto ampliare questa parte e proporre le modalità operative da attuare, per raggiungere lo scopo, lasciando spazio a più possibilità.

### **9.1 Qualifica degli operatori (da Manuali e Linee Guida 111/2014 "Metodi biologici per le acque superficiali interne).**

*Il personale coinvolto nelle attività di monitoraggio biologico deve essere qualificato sulla base di appropriata istruzione, formazione e addestramento, esperienza e/o comprovata abilità.*

*In particolare, gli operatori che eseguono il campionamento, l'identificazione e la stima di abbondanza dei taxa devono possedere adeguata e documentata preparazione (diploma di laurea e/o specializzazione post-universitaria) in campo ecologico, idrobiologico e tassonomico (zoologia degli invertebrati) e devono aver compiuto un percorso di apprendimento in affiancamento ad operatori esperti o frequentando un apposito corso di formazione.*

*Il mantenimento della qualifica del personale coinvolto nel monitoraggio con ..... (specifico EQB)..... deve essere assicurato attraverso la partecipazione regolare all'attività di monitoraggio e periodicamente verificato tramite, ad esempio: formazione-addestramento, partecipazione a confronti interlaboratorio organizzati da istituzioni o organizzazioni di riconosciuta competenza, e anche attraverso la partecipazione a seminari e conferenze di aggiornamento.*

Anche la ISO 17025, in tema di qualificazione del personale, precisa al punto 6.2.2 " Il laboratorio deve documentare i requisiti di competenza per ogni funzione che influenza i risultati delle attività di laboratorio, compresi i requisiti di istruzione, qualifica, formazione, conoscenza tecnica, abilità ed esperienza" e al punto 6.2.3 "Il laboratorio deve assicurare che il personale abbia la competenza per eseguire le attività di laboratorio per le quali è responsabile e per valutare la significatività degli scostamenti."

## **Parte Generale**

Questa parte risulta generica, confusa e, come detto, non in linea con l'obiettivo che il gruppo di lavoro si era dato (= creare una linea guida, un indirizzo per la qualificazione degli operatori, non per la certificazione).

Si parla di accreditamento ai sensi della ISO 17025, di certificazione di organismi che riconoscono figure professionali ISO 17024, di certificazione di strutture che gestiscono circuiti di interlaboratorio ISO 17043, il tutto viene alternativamente citato come riferimento.

Il percorso definito in modo condiviso tra le varie Agenzie deve essere una linea guida tecnica concreta, snella che lasci spazio e modo di lavorare con le risorse disponibili, che definisca delle semplici modalità da seguire per qualificare il personale, non deve ingabbiare le varie agenzie che rischiano in questo modo di esternalizzare queste attività (Nello scopo del documento viene detto che la LG è uno strumento che deve essere utilizzato) . Ricordiamo che i professionisti esterni (biologi, naturalisti) punteranno sul fatto che “classificare animali e piante” è già parte delle competenze delle loro professioni.

Citare che il percorso si completa con il passaggio di certificazione degli operatori da parte di un organo tecnico, in accordo con la norma tecnica ISO 17024, non è argomento concordato della LG, pertanto crea solo confusione. Andrebbero quindi eliminati tutti i dettagli della norma riportati a pag. 8 e i due documenti della bibliografia.

Premessa e Introduzione, secondo noi, vanno riviste completamente, togliendo anche la tabella con lo stato dell'arte delle varie Agenzie (sarebbe parziale e comunque non necessario nella linea guida far vedere a che livello sono le varie agenzie). L'esperienza di accreditamento delle Agenzie, relativamente alla qualifica del personale, rappresenta un percorso possibile tra le proposte delle Linee Guida, lasciando comunque la libertà di scegliere uno strumento piuttosto che un altro tra quelli suggeriti.

Nello Scopo del Documento si evidenzia ancora la mescolanza tra qualifica e certificazione della figura professionale: si parla di iter formativo, di tutor e di esaminatori. Inoltre la frase finale precisa che “Questa Linea Guida, ..... condivisa all'interno del SNPA, ....., è lo strumento che deve essere utilizzato per garantire in modo uniforme sul territorio le competenze degli operatori”. Non condividiamo che sia uno strumento obbligatorio, ma deve essere solo propositivo.

In Termini e Definizioni tutto è stato tratto/adattato dalla norma ISO 17024 (si parla di esami, di candidati, di expert panel, ecc.).

In Descrizione del Processo si elencano regole per predisporre corsi di formazione, requisiti dei tutor e docenti, regole per predisporre le prove valutative/esami dopo i corsi e per la qualifica, regole per l'organizzazione di confronti interlaboratorio , regole per la registrazione della qualifica (cosa si intende?, presso le ARPA sono già conservate le informazioni sulla qualifica), ecc.. Questo elenco costituisce il castello per la certificazione delle figure. Ben vengano corsi di formazione appropriati (oggi non sono disponibili per tutti gli EQB) con docenti titolati, ma oggi dobbiamo permettere che la formazione si attui anche solo attraverso affiancamento/formazione presso esperti/strutture specializzate. Le regole per predisporre prove valutative/esami danno per scontato che queste prove vengano fatte da un organismo esterno alle ARPA: ora molte ARPA hanno organizzato al loro interno prove di abilitazione in linea con i requisiti della ISO 17025, come viene già fatto analogamente dai colleghi chimici e fisici. Le partecipazioni ai circuiti di

interconfronto, si dice nel documento, rappresentano prove funzionali al rilascio della qualifica, quindi che si intende che “la qualifica venga rilasciata” da un organismo esterno: attualmente la gestione dei risultati dei circuiti permette alle ARPA di dimostrare il mantenimento della qualifica dei propri operatori (alla stregua delle altre professionalità, chimici, fisici). Nella descrizione dei Circuiti di interconfronto delle Diatomee va tolta la parte degli indici di similarità e precisione (non è il candidato a calcolarli).

## **Parte Schemi/Box dei singoli EQB**

Le descrizioni dei requisiti di partenza e finali per la qualificazione nei singoli EQB, così come le modalità per raggiungerla, hanno approcci diversi e risentono delle diverse esperienze del gruppo che li ha prodotti (ovviamente). Secondo noi, devono essere riviste in una logica condivisa lasciando aperte le porte per un percorso di qualità, ma non devono essere creati paletti oggi insormontabili (stiamo parlando di una linea guida).

Bisognerebbe definire i titoli di studio, a monte, considerando le diverse fasi. Si potrebbe prevedere:

- Il diploma di scuola superiore per campionamento (di alcuni EQB)/per le fasi preparative,
- la laurea di primo livello in Scienze Biologiche, Scienze Naturali e Scienze Ambientali per campionamento/smistamento,
- la laurea magistrale in Scienze Biologiche, Scienze Naturali e Scienze Ambientali per identificazione, conteggio, calcolo dell'indice e valutazione dello stato ambientale.

Alle categorie di qualifica deve essere data una lettura uniforme: alcuni hanno optato per suddividere le attività del singolo EQB (chi sarà qualificato per tutte le attività dovrà aver superato gli step di tutte le categorie), altri hanno previsto una categoria completa di tutte le competenze, riservando categorie singole solo per alcune competenze (es. campionamento da solo e poi campionamento+identificazione insieme).

Alcuni prevedono categorie con livelli diversi, 1 e 2, e per raggiungere il 2 richiedono il passaggio per 1 (Vedi Macrofite fiumi e laghi). Altri nel percorso di qualifica prevedono anche categorie per la creazione di figure Expert Panel, esperti tassonomi per gli interconfronti (fauna ittica).

Alcuni hanno previsto che, tra i requisiti finali del personale con esperienza per l'attività relativa al calcolo dell'indice e alla valutazione dello stato, ci sia anche esperienza diretta in campionamento e identificazione dell'EQB specifico: oggi sappiamo bene che non è così, perché spesso ci sono persone che svolgono da molti anni solo questa attività, pur non avendo un adeguato titolo di studio, né alcuna esperienza e capacità nel riconoscimento tassonomico. Ne è un esempio il titolo di scuola media superiore ammesso come requisito per il personale già esperto in alcuni EQB.

I tempi richiesti delle “esperienze documentate” per i diversi EQB sono molto diversi (per la fauna ittica anche 10 anni); inoltre in alcuni casi i requisiti finali richiesti al personale già esperto sono uguali a quelli dei neofiti, ciò vuol dire che oggi non ho esperti (fauna ittica).

I tempi di “esperienza documentata” previsti nella maggior parte dei casi sono troppo elevati e spesso non compatibili con l’operatività del nostro lavoro. Si potrebbe indicare un numero minimo di campionamenti/identificazione e conteggio/calcolo dell’indice e valutazione dello stato ecologico, da effettuare. Non solo gli anni contano, ma soprattutto quanto fatto (es. almeno 10 campionamenti, almeno 20 letture in affiancamento con esperto, almeno 30 riconoscimenti in affiancamento, ecc..).

I corsi di formazione descritti non sono tutti oggi realmente disponibili, pertanto deve essere lasciato spazio all’alternativa cioè “affiancamento/formazione presso esperto/struttura specializzata”; molti di noi si sono formati proprio così, recandosi presso università, centri, ricercatori esperti.

Le prove di abilitazione devono essere un elenco di possibilità, non devono essere rigide: in relazione all’obiettivo, osservazione diretta, prove di precisione, partecipazione a confronti interlaboratorio interni ed esterni. Tutto questo però può essere strutturato in qualità, sia all’interno delle singole agenzie che all’esterno (se sono disponibili, per l’accreditamento, sono preferibili i circuiti esterni, quindi il percorso di riconoscimento di circuiti ai sensi della ISO 17043 è comunque virtuoso, ma non è necessario che sia citato in questo documento).

## **Conclusioni**

Riteniamo che la Linea guida per la qualificazione degli operatori vada costruita a partire dai box con i diversi requisiti per i vari EQB, dando pari valore a quanto oggi è possibile fare e al top da raggiungere, in modo da costruire un percorso aperto al miglioramento.

Schematicamente sarebbero da prevedere per i requisiti di qualifica: - Titoli di studio, - Corsi di formazione e/o formazione presso esperti/strutture specializzate, - Esperienze documentate (con indicazioni sulla durata min-max, sull’oggetto dell’esperienza e sulla numerosità delle attività svolte).

Per la valutazione della qualifica andrebbero elencate semplicemente le prove di abilitazione possibili, in relazione alla competenza da acquisire, indipendentemente dalla situazione attuale del singolo EQB: Prove di osservazione diretta, Prove di similarità e precisione, Partecipazione a confronti interlaboratorio. Di seguito poi potrebbero essere descritte le modalità di costruzione di tali prove con esempi concreti e, se possibile, anche con riferimenti a test statistici.